

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Renato Tassetti
Alessandro Scarpellinidell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Marco Lombardo

del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO

Lucia Caccia

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

L'AMMINISTRATORE

DI CONDOMINIO
Francesco Cortesidello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Bonus assistenti familiari A disposizione 2,1 milioni

Servizi. Al via le domande per i contributi stanziati dalla Regione. Destinatari sono i datori di lavoro che sottoscrivono regolare contratto



L'obiettivo è diminuire alle famiglie il carico delle spese previdenziali per l'assistenza delle persone fragili

MARC CONTI

Al via le domande per usufruire delle nuove misure regionali per potenziare gli sportelli informatici e contribuire alle spese per gli assistenti familiari a favore delle persone che necessitano di caregiver professionale, ovvero di personale specializzato e abilitato nell'assistenza di un malato non autosufficiente. L'iniziativa, che ha come beneficiari finali le famiglie. Gli sportelli che dovranno predisporre le pratiche devono essere connessi con il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari.

Il bonus è finalizzato a diminuire il carico oneroso delle

spese previdenziali e a garantire alle famiglie maggiormente vulnerabili con presenza di componenti fragili, la possibilità di accedere alle prestazioni di assistenti familiari qualificati e con forme contrattuali e condizioni lavorative in linea con la normativa di settore. Destinatari in prima istanza del contributo sono i datori di lavoro che sottoscrivono il contratto dell'assistente familiare, siano essi la persona assistita o altro componente di famiglia vulnerabile con presenza di persona fragile, non obbligatoriamente convivente, in possesso dei seguenti requisiti: Isee uguale o inferiore a 25.000

euro; contratto di assunzione di assistente familiare (art.7 l.r. 15/2015); residenza in Lombardia da almeno 5 anni. Non è ammissibile alla misura la persona fragile già destinataria delle misure B1 e B2 del Fondo nazionale per la non autosufficienza (Fna). La dotazione complessiva è pari a 2,1 milioni di euro.

Nel dettaglio, il bonus «assistenti familiari» è un contributo al datore di lavoro calcolato per un anno sulle spese previdenziali della retribuzione dell'assistente familiare (contributo massimo 50% delle citate spese e comunque non superiore a 1.500 euro definito in

base al «Prospetto riassuntivo dei contributi dovuti» redatto dall'Inps. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro dell'assistente familiare obbligatoriamente tramite il Sistema informativo bandi online (www.bandi.servizi-rl.it).

La documentazione è scaricabile nella sezione Bandi del sito regionale (www.regione.lombardia.it). Per assistenza tecnica: bandi@regione.lombardia.it oppure tel. 800.131.151 (lunedì - sabato 10-20). Ulteriori informazioni inviando email a: retifamiliari@regione.lombardia.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N.1.720

Vivo in residenza protetta: posso detrarre la spesa?

Ho 84 anni e vivo da solo in un appartamento di residenzialità protetta. Pago 200 euro al mese per un servizio di assistenza domiciliare svolta da personale socio-sanitario qualificato, ad esclusione del servizio dei pasti. Ho chiesto la dichiarazione per inserire la spesa con il codice 15 nel quadro E del 730 e la ditta mi ha fornito la dichiarazione al 58% della spesa, secondo le indicazioni della Regione in base al Dgr 1298 del 25-2-2019. È corretto?

- LETTERA FIRMATA

Con il codice 15, nel modello 730/2019 periodo d'imposta 2018, vanno indicate le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica e il contribuente può fruire della detrazione fino ad un importo massimo di 2.100 euro solo se il suo reddito complessivo non supera 40 mila euro. Tutto ciò premesso, con delibera XI/1298 del 25/02/2019, la giunta della Regione Lombardia ha approvato una riclassificazione dei costi di scheda struttura spostando alcuni costi dai costi misti ai costi sanitari che porta a determinare la detraibilità/deducibilità del 58% delle rette di ricovero come risulta dalla dichiarazione a lei rilasciata correttamente.

RISPOSTA N.1.721

Borsa di studio e stage: quali limiti per i versamenti?

Ho ricevuta una borsa studio soggetta Irpef e un'altra per uno stage per un totale di 1.350 euro. Nel conteggio mi viene calcolata un'imposta Irpef di 311 euro con una detrazione per lavoro dipendente pari a 1.380 euro. Non devo quindi versare nulla? Resterò a carico del mio genitore per quanto riguarda la detrazione degli oneri?

- LETTERA FIRMATA

L'articolo 13 del Tuir prevede una detrazione d'imposta, da rapportare al periodo di lavoro nel corso dell'anno, per i titolari dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati (tra i quali anche borse di studio), che non può comunque essere inferiore a 690 euro nel caso di rapporto a tempo indeterminato e 1.380 euro nel caso di rapporto tempo

determinato. Nel suo caso, venendo assorbita tutta l'imposta dalla detrazione non ci sarà nulla da pagare e, se non presenti altri redditi, non dovrà neppure essere presentata la dichiarazione dei redditi.

RISPOSTA N.1.722

Le lezioni di canto di mio figlio sono detraibili?

Le spese sostenute per lezioni private di canto lirico per mio figlio regolarmente fatturate sono interamente detraibili dal modello 730?

- LETTERA FIRMATA

L'articolo 15, comma 1, lettera e) del Tuir prevede la detrazione per «le spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali». La circolare n. 20/e del 31 maggio 2011 chiarisce poi che non sono detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati, quindi le spese sostenute per le lezioni di canto non potranno essere detratte.

Notaio

RISPOSTA N.1.723

Eredità con riserva. Limiti precisi per chi accetta

Nel dettaglio cosa significa accettare l'eredità con riserva. Che strumenti la legge prevede per darmi il modo - e il tempo - di valutare se l'eredità a cui sono chiamato è un beneficio o comporta oneri eccessivi?

- LETTERA FIRMATA

L'accettazione con beneficio di inventario, a differenza dell'accettazione pura e semplice, non comporta il subentro dell'erede nel patrimonio del defunto. I beni ereditari in questo caso formano un patrimonio separato, amministrato dall'erede, il quale è tenuto a fare un inventario dell'eredità. Il chiamato all'eredità che non è a conoscenza della consistenza patrimoniale può redigere l'inventario e successivamente decidere se accettare, puramente e semplicemente o con beneficio di inventario. L'erede che accetta con beneficio d'inventario risponde dei debiti nei limiti del valore dei beni lasciati dal defunto, ma ha una disponibilità limitata dell'eredità, in quanto deve essere autorizzato dal Tribunale per compiere atti di straordinaria amministrazione sui beni ereditari.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda) Commercialista Consulente del lavoro Notaio Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, Società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

RISPOSTA N.1.724

Come funzionano i lasciti per beneficenza?

Vorrei sapere come funzionano i lasciti per beneficenza. La mia parrocchia è stata destinataria, negli anni, di numerosi lasciti. L'ultimo però ha aperto un contenzioso con alcuni eredi. Io vorrei lasciare un piccolo immobile e destinarlo alla promozione di attività caritativa (della parrocchia) e vorrei farlo in tranquillità.

LETTERA FIRMATA

L'ordinamento consente di devolvere uno o più beni ad un ente religioso, quale la parrocchia, tramite una disposizione contenuta in un testamento. Il testatore ha un'ampia libertà nel decidere quali e quanti beni lasciare all'ente religioso, tuttavia per tutelare i figli ed il coniuge, ove esistenti, del defunto, una parte di eredità è riservata dalla legge a questi soggetti. Se il valore dei lasciti testamentari a favore di un ente religioso fosse superiore alla quota disponibile del patrimonio del defunto, ledendo la porzione di eredità riservata ai figli ed al coniuge, questi possono chiedere la riduzione del lascito testamentario in esame.

Consulente del lavoro

RISPOSTA N.1.725

Fondo sanitario, le verifiche sul precompilato

Sono una lavoratrice dipendente che da due anni usa la dichiarazione precompilata 730 messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Quest'anno mi sono accorta che è stato compilato il quadro dei redditi a tassazione separata e mi è stato detto che gli importi indicati si riferiscono alle spese sanitarie rimborsate dal fondo sanitario contrattuale. Dopo una verifica mi sono accorta che nel modello 730/2018 riferito all'anno imposta 2017, avendo chiesto rimborso all'ente delle spese non ho richiesto la detrazione di tali spese nel dichiarativo, come mi comporto quest'anno?

LETTERA FIRMATA

Con riferimento ai modelli precompilati è ricorrente trovare dati comunicati dalle casse e dagli enti assistenziali accreditati e relative ai rimborsi di spese sanitarie. Secondo quanto riportato nella risoluzione n.35/e/2007 in risposta ad un interpello, in base al principio generale di diritto tributario, non è detraibile l'onere che non sia

stato effettivamente sostenuto dal contribuente.

Precisato quanto sopra, relativamente alla parte di spese cui ha concorso il Fondo, il contribuente non ha diritto alla detrazione delle spese rimborsate e può scegliere di agire secondo due modalità: sottrarre dall'ammontare delle spese sanitarie l'importo erogato dal Fondo in relazione alle stesse oppure detrarre l'intero ammontare delle spese sanitarie, salvo poi dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata l'importo ricevuto (nel rigo D7 del Modello 730).

Nel suo caso l'indicazione essendo spesa sanitaria oggetto di rimborso e non portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata sostenuta, può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata, l'importo del rimborso ricevuto.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N.1.726

Nuovi posti auto condominiali, come si paga?

Abito in una piccola palazzina con 9 unità abitative. La palazzina era originariamente di una sola

famiglia. Poi con il passare degli anni è stata frazionata. Abbiamo un grande giardino. E con il passare degli anni cinque unità hanno sempre parcheggiato la macchina in giardino. Adesso vogliamo ampliare la zona riservata a parcheggio in modo da aumentare i posti macchina in giardino. Per permettere alle unità di avere almeno un posto macchina. Abbiamo avuto la assemblea e tutti sono d'accordo sui lavori di ampliamento. Personalmente non sono convinto del fatto che la mia unità è grande il doppio delle altre, però mi si vuole assegnare un solo posto e che i costi per la costituzione dei posti macchina aggiuntivi verranno suddivisi a millesimi (ed io pagherò di più per il mio singolo posto auto).

LETTERA FIRMATA

Il diritto di proprietà di ciascun condomino sui beni comuni ha la sua estensione, e correlativo limite, ai valori espressi nella tabella millesimale esistente. Il criterio di contribuzione alle spese di manutenzione delle cose comuni è strettamente correlato a tali valori. In termini di utilizzo della cosa comune, ciò però non significa che la facoltà di utilizzazione sia ristretta per ciascuna entro il limite della rispettiva quota di proprietà. Per cui non è concepibile che il singolo possa usare ad esempio il cortile, l'ascensore,

il parcheggio o la terrazza comuni per tot millesimi. Anzi, la regolamentazione dell'uso delle cose comuni, in assenza dell'unanimità, deve seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilito dall'art 1102 del cc. il quale impedisce che, sulla base del criterio del valore delle quote, possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, diverso dagli altri.

RISPOSTA N.1.727

Super condominio, nel rogito le regole per le spese

Due anni fa ho acquistato un appartamento in un condominio di 20 unità immobiliari che ha delle parti in comune con altri 4 condomini, tipo il giardino ed i box. Anche il rogito richiama sia il regolamento del super condominio che il regolamento del mio condominio. E ogni condominio che compone il super condominio ha il proprio codice fiscale, il suo conto corrente. Tutti i condomini ed il super-condominio sono amministrati da un unico amministratore. L'anno scorso una palazzina ha avuto problemi di infiltrazioni in alcune unità abitative di quella

palazzina. L'amministratore è intervenuto ed ha inserito le spese dell'intervento nel conto del super condominio. Mi domando se è corretto, oppure se fosse corretto imputare quelle spese solo alla palazzina che ha avuto le infiltrazioni. L'amministratore mi ha risposto che i tetti delle palazzine fanno parte del super condominio, come da regolamento allegato al rogito.

LETTERA FIRMATA

In tema di ripartizione delle spese, i criteri legali disposti dal codice civile possono essere superati dalla presenza di un eventuale accordo tra tutti. Il primo comma dell'art. 1123 dispone infatti alcuni criteri di ripartizione legali da applicarsi salvo, però, una diversa convenzione, cioè a meno che esista un diverso accordo tra tutti. In presenza pertanto di un regolamento allegato ai rogiti, o di un accordo firmato tra tutti i condomini, si applicano le regole di ripartizione delle spese ivi contenute. Questo vale anche in tema di super condominio, posto che l'art. 1117 bis del cc. prescrive che le disposizioni del Capo II del condominio degli edifici si applicano anche ai super condomini. Convieni quindi leggere bene sia il rogito che il relativo regolamento allegato in quanto le pattuizioni ivi contenute vincolano i loro firmatari.

Borsa

FTSE 150	22.229,42	1,79%
FTSE All Share	22.129,86	1,65%
Dax Francoforte	11.971,17	1,51%
Cac 40 Parigi	5.268,26	0,51%

Ftse 100 Londra	7.214,29	0,41%
Dow Jones	25.330,82	2,06%
Nasdaq	7.527,12	2,65%
Nikkei Tokyo	20.408,54	-0,01%

Spread Btp-Bund	273,10	-2,30%
Euro-Dollaro	1,1244	0,53%
Euro-Sterlina	0,8874	0,14%
Euro-Yen	121,6200	0,37%

Petrolio WTI	53,36	0,21%
Oro Fino (euro/gr)	1324,25	0,54%
Argento	14,72	0,10%
Euribor (360) 3m	-0,323	diff: -0,001

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
A				
Accea	16.880	0,60	3595	40,55
Accel Group	2.800	3,32	14	-2,78
Acsm-Adam	1.760	-0,28	347	6,34
Adv Micro Devices	258.000	-0,23	53978	40,52
Aedra	25.400	-2,31	24048	66,89
Aeffe	1.655	-1,49	53	47,74
Aegon	1.944	0,93	209	-17,10
Aegon	4.192	4,54	662	3,71
Aeroporto Marconi Bo.	10.720	-0,56	387	-6,62
Aegas	43.600	0,00	102532	2,78
Ahold Del	20.090	0,12	2395	-9,14
Air France Klm	7.674	0,00	3289	-23,68
Air Liquide	114.000	0,00	39386	8,31
Airbus	118.100	1,46	91253	43,39
Alcon	50.500	-4,72	24679	3,30
Alerion	2.680	0,37	137	16,45
Allianz	203.200	2,03	32232	9,94
Alphabet cl A	930.000	0,00	27782	1,09
Alphabet Classe C	925.000	1,59	32368	2,20
Altaba	63.000	0,00	5963	26,00
Amazon	153.000	-0,65	737654	18,79
Ambientheris	0,388	0,52	36	15,82
Amgen	155.000	0,65	11300	-47,35
Amplifon	20.140	1,05	4599	31,20
Anheuser-Busch	74.320	2,27	10925	28,88
Anima Holding	2.814	6,19	10629	-2,38
Apple	160.000	2,27	826436	17,65
Aquafil	8.460	1,44	362	7,99
Asciopave	3.600	-0,96	844	22,77
ASML Holding	166.340	-0,99	72081	38,44
Astaldi	0,627	2,28	62	21,04
Astm	24.200	-0,66	2396	-38,44
Atalanta	21.900	2,19	18085	21,20
Autogrill	8.790	-2,39	2236	19,43
Autos Meridionali	29.100	0,34	127	17,78
Avio	13.040	0,15	344	16,85
Axa	22.140	1,49	46254	18,12
Azimut	15.315	3,51	2194	60,64
Aza	1.470	-0,03	465	-6,52
B				
B Carige	0,001	0,00	83	0,00
B Carige Rsp	50.500	0,00	1	0,00
B Desio Bria Rnc	1.750	-1,13	23	2,94
B Desio e Brianza	1.885	1,89	221	8,96
B Ifis	11.850	4,77	638	-23,25
B Immobiliare	0,137	-1,43	97	-30,26
B M Paschi Siena	1,037	0,58	1162	-16,66
B P di Sondrio	2.104	1,25	954	-20,06
B Profilo	0,160	3,23	108	-10,01
B Sardegna	7.880	3,96	52	7,95
B Sistema	1.270	1,93	102	-11,68
Banca Farmafactoring	4.990	5,16	850	9,91
Banca Generali	22.980	3,33	2685	26,75
Banco Bpm	1.704	3,49	2583	-13,39
Banco Santander	3.993	2,03	64440	2,14
Basf	61.410	3,84	56689	2,97
Bascinet	5.060	-0,78	309	14,22
Bastogi	0,936	0,21	116	12,50
Bayer	54.660	1,49	4279	-9,42
BB Biotech	59.500	0,34	3176	30,46
BBV	5.145	0,00	34306	5,97
BBC Speakers	11.900	2,15	131	12,26
Bica Finnat	0,298	2,41	108	-6,29
Bca Mediolanum	6.095	1,41	4512	19,74
Be	0.949	0,85	128	7,72
Beghelli	0,235	-1,26	47	-16,67
Bearsdorf AG	103.300	0,00	26032	2,58
B.F.	2.490	-0,80	380	-4,23
Bialelli Industrie	0,299	-0,99	32	-1,36
Biancamano	0,236	0,00	8	31,84
Bianca	14.240	0,28	390	10,76
Bloera	0,093	-0,85	5	62,37
Bmw	63.600	3,18	38287	-8,05
Bnp Paribas	41.980	2,49	38290	6,91
Borgosesia	0,325	0,36	6	-11,02
Borgosesia Rsp	1,100	0,00	1	-12,00

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Bper Banca	3.416	1,76	1644	1,55
Brembo	1.430	0,00	22	-4,35
Brioschi	0,068	-2,36	3189	7,36
Brunello Cucinelli	28.180	-0,07	1916	-6,22
Buzzi Unicem	17.900	2,81	2960	19,13
Buzzi Unicem Rsp	12.320	1,99	502	28,74
C				
Cairo Communication	2.705	0,19	364	-21,02
Caleffi	1.750	0,00	27	4,35
Calligione	2.380	1,28	286	4,39
Calligione Editore	1.130	2,73	141	8,65
Campani	8.775	0,40	10193	18,82
Carel Industries	10.900	0,18	1020	20,63
Carrau	2.115	1,68	169	25,89
Carrefour	16.735	0,00	11797	11,94
Cattolica Assicurazioni	2.445	2,13	1298	4,79
Cembre	20.100	2,66	342	-7,74
Cementir Holding	5.910	0,51	940	14,76
Centrale del Latte d'Italia	2.640	-0,38	37	-3,30
Cervello Group	7.900	1,28	1543	10,41
Chi	0,005	0,00	7	50,00
Cia	0,133	7,23	12	21,92
Cir	0,953	0,32	757	2,58
Class Editori	0,199	-1,49	32	10,56
Cnh Industrial	8.072	2,64	11013	2,85
Corifide	0,490	1,34	352	5,72
Coima Res	7.620	0,79	274	7,32
Commerzbank	6.381	3,42	7991	10,10
Conafi	0,387	-0,35	10	15,92
Continental AG	125.620	4,42	2525	8,11
Cose Belle D'Italia	0,387	4,31	7	-21,98
Co.Vallino	94.100	0,86	7833	0,00
Conti	0,057	-0,35	405	-21,50
Cooperativa	4.400	0,46	1463	-12,52
Credit Agricole	10.480	3,66	23332	13,18
Csp International	0,642	0,63	21	-41,63
D				
Daimler	48.580	4,25	46859	6,07
D'Amico	0,091	-0,55	113	-16,05
Danieli & C	15.780	2,60	645	3,41
Danieli & C Rsp	10.920	2,44	441	-15,35
Danone	72.180	-0,66	37086	20,40
Datalogic	17.390	1,10	1016	74,75
Dea Capital	1.264	-0,32	388	10,22
DeLonghi	18.010	1,18	2692	-18,51
Deutsche Bank	6.234	0,04	3559	-10,56
Deutsche Borse AG	125.500	0,48	2422	19,75
Deutsche Lufthansa AG	17.400	1,99	8111	-7,27
Deutsche Post AG	27.020	2,64	32769	14,49
Deutsche Telekom	15.254	0,70	66528	3,70
Digital	96.650	1,42	5407	36,70
Diasirin	5.999	2,92	85	41,94
Digital Bros	10.480	-2,60	838	13,36
E				
Edison Rsp	1,000	-1,48	110	5,71
Emms	0,070	-0,85	3	52,17
El En	16.300	1,62	316	28,65
Elica	2.295	-0,22	145	76,00
Emak	1.048	0,77	172	-16,29
Enav	4.952	0,61	2688	16,57
Enel	5.709	1,69	58042	9,91
Enervit	3.440	0,00	61	6,17
Engie	12.660	2,39	2772	6,12
Eni	14.018	1,43	50944	1,96
E.ON	9.474	0,46	18957	10,55
Epicor	0,936	1,74	39	-40,83
Equita Group	2.610	-0,76	131	-19,44
Erg	17.340	-0,69	2607	5,09
Espinnet	2.900	2,65	152	-18,08
EssilorLuxottica	103.850	-0,38	22645	-4,42
Eukados	1,000	4,71	23	3,09
Eurotech	3.815	0,26	135	17,57
Evonik Industries AG	23.660	0,00	11056	7,74
Evor	57.900	4,10	13954	22,51
Exprivia	1,052	3,95	55	27,67

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
F				
Facebook	144.000	-5,88	341328	21,42
Falck Renewables	3.840	1,32	1119	63,75
Ferrari	127.600	0,20	24745	4,10
Fiat Chrysler	11.814	3,87	18308	3,704
Fidia	4.350	-0,23	22	23,50
Fiera Milano	4.115	5,38	296	23,57
Fila	12.820	0,94	549	5,04
Fincantieri	9.962	2,28	1629	4,39
FinecoBank	9.376	2,45	5709	6,81
Fnm	0,510	-0,20	222	2,82
Fresenius M Care AG	65.900	0,76	20186	10,16
Fresenius SE & Co. KGaA	45.480	0,30	24820	8,57
Fulxis	0,784	1,82	9	-13,66
G				
Gabetti	0,309	0,98	18	16,60
Galeffi	8.270	0,36	248	18,99
Garofalo Health Care	4.095	1,24	336	11,89
Gas Plus	2.040	-0,97	92	-10,92
Ged Group Editoriale	0,287	0,88	146	-17,15
Gefran	6.590	3,29	95	-17,9
Generali	15.890	1,34	24941	8,84
Geox	1.240	1,64	321	4,79
Nestle	0,037	3,35	4	25,91
Giulia Group	2,770	2,21	44	31,28
Global Sciences	57.000	1,79	74438	3,64
Gima Tl	7,515	-0,86	661	15,23
Gpi	8.440	-0,47	134	8,48
Gruppo Waste Italia	0,077	0,00	4	0,00
Guala Closures	5.960	1,71	370	3,11
H				
Heidelberg Cement AG				